

## **La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio**

di **Alessandro Baudino** e **Maurizio Riverditi**

TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE SPEC. IMPRESA  
ORDINANZA, 24 APRILE 2025

**Sommario.** **1.** L'ordinanza in breve. - **2.** Introduzione al nuovo art. 2407 c.c. - **Parte I:** il nuovo sistema della responsabilità civile dell'organo di controllo. - **1.** La soppressione della disposizione che stabiliva ex lege la responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. - **2.** L'introduzione in un tetto alla responsabilità parametrato al compenso. - **3.** L'introduzione di un termine prescrizionale. - **Parte II:** danno unitario e limite risarcitorio nella responsabilità dei sindaci. - **1.** Dal danno criminale al danno risarcibile: l'art. 185 c.p. - **2.** La condotta omissiva dei sindaci come fatto unitario e nesso causale con l'evento di danno (art. 40 cpv c.p.) - **3.** L'art. 326 CCII (già art. 219 L. Fall.) e il principio di ragionevolezza sanzionatoria: il danno unitario come parametro punitivo. - **4.** Coerenza dell'interpretazione proposta con la *ratio legis* della riforma 2025 e profili di diritto comparato. - Conclusioni

### **1. L'ordinanza in breve.**

La recente ordinanza del Tribunale di Bari (2025) affronta per la prima volta le questioni interpretative sorte a seguito della riforma dell'art. 2407 c.c. introdotta dalla L. 14 marzo 2025, n. 35. Nel caso esaminato, il Tribunale, chiamato a valutare l'azione di responsabilità promossa nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società fallita, applicando per la prima volta il nuovo regime normativo, sintetizza il contenuto della riforma e ne delinea i principi giuridici applicati, fornendo soluzioni interpretative in merito al tetto massimo risarcitorio, al suo ambito temporale di efficacia e ai relativi criteri di quantificazione del danno. Le conclusioni assunte dal giudice barese possono essere riassunte come segue, in modo neutro e oggettivo.

In primo luogo, con l'ordinanza in esame, il giudice barese afferma che il riferimento al limite risarcitorio deve essere inteso come riferito al compenso riconosciuto e deliberato in favore del sindaco, a prescindere dal suo effettivo incasso.

In secondo luogo, il Tribunale ritiene che, pur in mancanza di una esplicita norma transitoria, la nuova disciplina possa applicarsi anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, trattandosi di una disposizione di natura "lato sensu" processuale, in

quanto introduce un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo risarcibile) rivolto direttamente al giudicante. A sostegno di tale impostazione vengono richiamate le ordinanze della Suprema Corte n. 5252 e n. 8069 del 2024, con cui si è chiarito che una norma sopravvenuta che si limiti a codificare un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, non alterando il diritto al risarcimento né la fattispecie della responsabilità, sarebbe applicabile anche ai giudizi in corso.

Nel merito, l'ordinanza afferma che il tetto di responsabilità introdotto dal novellato art. 2407 c.c. deve essere riferito a ciascun singolo evento dannoso imputabile al sindaco, e non al cumulo complessivo delle condotte illecite contestate. A tal riguardo, nell'ordinanza si osserva che questa interpretazione, da un lato, sarebbe coerente con l'impostazione della riforma, che ha inteso introdurre una limitazione quantitativa del danno risarcibile e non una causa di esonero dalla responsabilità; e, dall'altro, con il tenore letterale della disposizione – che fa riferimento ai “danni cagionati”, menzionandoli al plurale in relazione alla violazione dei doveri – e mantiene fermo l'obbligo dei sindaci di adempiere diligentemente ai propri compiti, limitandone però l'esposizione patrimoniale in relazione a ciascun inadempimento.

## **2. Introduzione al nuovo art. 2407 c.c.**

La recente ordinanza del Tribunale di Bari riassunta nelle premesse si inserisce nel vivo dibattito<sup>1</sup> suscitato dalle modifiche all'art. 2407 c.c. apportate dalla L. 35/2025, entrata in vigore il 12 aprile 2025: modifiche destinate ad incidere in modo profondo – sia sul piano sistematico, sia su quello operativo – sulla disciplina delle responsabilità dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali.

Prima di commentare i temi affrontati e le soluzioni proposte dall'ordinanza<sup>2</sup>, occorre tuttavia ricostruire brevemente il contesto (non solo normativo, ma anche economico, sociale e di cultura d'impresa) in cui si inseriscono le nuove disposizioni: contesto che – in Italia – vede l'organo di controllo (collegio sindacale e organo di

---

<sup>1</sup> Tra i primi commenti al nuovo art. 2407 c.c. si segnalano: L. DE ANGELIS, *più “appeal” per la funzione di sindaco con i limiti alla responsabilità*, in *Eutekne.info*, 15/03/2025; S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025; C. SANTORIELLO, *Limiti alla responsabilità dei sindaci senza rilievo in sede penale*, in *Eutekne.info*, 18/03/2025; F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 19 marzo 2025; M. BOIDI, M. RIVERDITI, *La riforma della responsabilità dei sindaci impone una riflessione di sistema*, in *Eutekne.info*, 25/03/2025; M. MEOLI, *Dal 12 aprile imitata la responsabilità dei sindaci*, in *Eutekne.info*, 29/03/2025; M. MEOLI, *Decorrenza incerta per i termini di prescrizione della nuova responsabilità dei sindaci*, in *Eutekne.info*, 09/04/2025; M. MEOLI, *Stop ai risarcimenti illimitati nei confronti di sindaci e sindaci revisori*, in *Eutekne.info*, 12/04/2025.

<sup>2</sup> Tra i primi commenti all'ordinanza segnaliamo: C. BAUCO, N. CAVALLUZZO, *Collegi sindacali, limiti alla responsabilità anche per il passato*, in *IlSole24Ore*, 30/04/2025; L. DE ANGELIS, G. L. ANCARANI, E. BOZZA, *Tetto alle responsabilità dei sindaci con applicabilità retroattiva*, in *Eutekne.info*, 29/04/2025.

controllo monocratico nelle S.r.l. che abbiano optato per tale forma) come il soggetto investito di una funzione centrale di vigilanza sulla corretta amministrazione delle società di capitali, a tutela di interessi diffusi (della società, dei soci, dei creditori e dei terzi).

Emblematica di questa funzione è la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 2477 c.c., in tema di S.r.l., che stabilisce che qualora vengano superati i limiti oltre i quali la nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria e l'assemblea non vi provveda, *alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato* (ndr: amministratori, soci, istituti di credito finanziatori, ecc.) *o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese*<sup>3</sup>.

Da questo angolo di visuale, la previsione della possibilità di nomina da parte del Tribunale, in caso di inerzia dell'assemblea, risponde alla finalità di preservare il valore dell'impresa in funzionamento valorizzando gli strumenti dell'allerta interna e il ruolo propulsivo dell'organo di controllo societario, in coerenza con le indicazioni di fonte comunitaria recepite nel d.lgs. 14/2019 e s.m. (il CCII)<sup>4</sup>.

In questo nuovo ambiente normativo è nodale la collocazione degli strumenti di allerta interna ed esterna (disciplinati dagli artt. 25-octies, 25-novies e 25-decies CCII), quali misure volte a favorire il monitoraggio della continuità aziendale

---

<sup>3</sup> Le disposizioni dettate dal comma 5 dell'art. 2477 c.c. devono essere lette (e possono essere ben comprese) nell'ambito della nuova cultura giuridica e d'impresa che è il risultato di alcuni processi di evoluzione normativa e di cambiamento, tra loro intimamente connessi e che si sono affiancati negli ultimi anni, confluendo in una vasta disciplina (nazionale e comunitaria) che ha sovvertito orientamenti di pensiero, politiche pubbliche e d'impresa, schemi di ragionamento, abitudini, modalità di lavoro. Per un approfondimento sul punto ci permettiamo di rinviare a: A. BAUDINO, R. FRASCINELLI, *Organo di controllo o revisore – Una nuova sfida per i professionisti a fianco delle imprese*, EUTEKNE, schede di aggiornamento, aprile 2024, scheda n. 4; e ancora: A. BAUDINO, R. FRASCINELLI, *Governance collaborativa per la continuità e la sostenibilità dell'impresa*, in *Eutekne.info*, 8 novembre 2023; A. BAUDINO, *Fondamenti e orizzonti della nuova cultura d'impresa: come costruire una governance collaborativa a garanzia della continuità e della sostenibilità dell'impresa*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, Fascicolo 1|2024 - ISSN 2499-3158, p. 39.

<sup>4</sup> Già nel 2014, con la Raccomandazione 2014/135/UE, la Commissione aveva segnalato l'esigenza e l'urgenza per gli stati membri di «*garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale*». La Raccomandazione è stata raccolta dalla direttiva (UE) 2019/1023, che ha imposto ai Paesi membri di «*garantire agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare e salvaguardare il valore delle loro aziende e i livelli occupazionali*». La Direttiva è stata infine recepita con il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha modificato la disciplina del CCII incorporandovi organicamente il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi, introdotta con il D.l. 118/2021.

(attraverso l'intercettazione precoce dei segnali di pre-crisi e di crisi), consentire l'adozione tempestiva delle iniziative volte al riequilibrio economico-finanziario e al risanamento dell'impresa, e aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, mediante l'incentivazione della richiesta da parte del debitore, in una fase molto anticipata, dell'accesso ai quadri e alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili.

L'efficacia dei sistemi di allerta interna ed esterna (nei quali grandi aspettative sono state riposte dal Legislatore italiano e da quello comunitario) dipenderà in misura centrale dalla capacità dell'organo di controllo di interpretare e svolgere – con ragionevolezza, lungimiranza ma anche fermezza – questa nuova funzione. L'organo di controllo societario è infatti destinatario (assieme all'imprenditore) delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII), nonché delle comunicazioni provenienti dalle banche e dagli altri intermediari finanziari (art. 25-decies CCII). In presenza di segnali di pre-crisi, l'organo di controllo deve segnalare per iscritto a quello amministrativo la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata (art. 25-octies CCII), e *la tempestiva segnalazione* è valutata *ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile* (art. 25-octies CCII). Ed in aggiunta ai poteri/doveri di attivazione e reazione di cui era già investito (convocazione dell'imprenditore, convocazione dell'assemblea, richiesta dell'intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c.), l'organo di controllo deve ora anche considerare, come *extrema ratio*, la richiesta della liquidazione giudiziale della società, ai sensi dell'art. 37 CCII.

Orbene, come è stato correttamente osservato, *"questo progressivo, notevole ampliamento dei poteri-doveri sindacali doveva trovare un adeguato contraltare nella rimodulazione decrementale della responsabilità"*<sup>51</sup>.

La riscrittura dell'art. 2407 c.c., che introduce un tetto alla responsabilità dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali, si pone in continuità con le modifiche introdotte dal CCII, e deve essere interpretata in linea con un indirizzo affermatosi da tempo a livello comunitario (e già recepito in numerosi Stati membri).

L'esigenza di fissare un tetto alle responsabilità era stata da tempo rappresentata dal legislatore comunitario con riferimento alla funzione dei revisori dei conti (delle società quotate).

Infatti, sin dal 2008 la Commissione, con la Raccomandazione 5 giugno 2008 n. C(2008) 2274, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile, aveva evidenziato come *"la responsabilità in solido illimitata"* potesse *"scoraggiare le imprese e le reti di revisione dall'entrare nel mercato internazionale della revisione dei conti di società quotate nella Comunità"*.

---

<sup>5</sup> S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025.

Muovendo da tali considerazioni, la Raccomandazione suggeriva che *“La responsabilità civile dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovuta ad una violazione dei loro doveri professionali”* venisse *“limitata, salvo nei casi di violazione intenzionale dei doveri da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile”*; fermo restando che *“La limitazione della responsabilità civile non dovrebbe impedire alle parti lese di essere adeguatamente risarcite”*.

Con riferimento ai *“Metodi per la limitazione della responsabilità”*, il provvedimento di indirizzo della Commissione raccomandava agli Stati membri *“di utilizzare in particolare uno o più dei metodi seguenti: a) fissazione di un importo finanziario massimo o di una formula che consenta il calcolo di tale importo; b) fissazione di una serie di principi che prevedano che un revisore legale dei conti o un’impresa di revisione contabile non sia responsabile per le perdite subite da chi richiede il risarcimento al di là del proprio contributo effettivo e pertanto non sia responsabile in solido con altri autori di illeciti”*.

Le considerazioni formulate a livello comunitario per la posizione del Revisore valgono ancor più, nel nostro sistema giuridico, per la funzione del Sindaco: organo preposto a vigilare sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione e collocato in una posizione di garanzia, in quanto investito di penetranti poteri impeditivi e di reazione volti a tutelare i diritti dei creditori e dei terzi.

Alle esigenze evidenziate dalla Raccomandazione della Commissione si affianca, nel contesto italiano, la necessità di ovviare – intervenendo a livello normativo – a una vera e propria distorsione del sistema, favorita da orientamenti giurisprudenziali sempre più rigidi nella valutazione della responsabilità dei sindaci: orientamenti che, come evidenziato nel disegno di legge di riforma dell’art. 2407 c.c., finiscono talvolta *“per tradursi nell’imputazione ai sindaci di una responsabilità da posizione, di tipo oggettivo, sganciata da qualunque valutazione delle peculiarità del caso concreto e dell’effettiva possibilità, per i sindaci, di percepire l’illecito commesso dall’organo amministrativo”*: creando così un eccesso di responsabilizzazione che può determinare i c.d. *effetti di overdeterrence*.

A questa posizione rigida della giurisprudenza si affianca la tendenza, da parte della magistratura inquirente, a procedere a incriminazioni dei sindaci per ipotesi di concorso in reati dolosi degli amministratori (sulla base del principio sancito dall’art. 40, comma 2, c.p., che *“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*). Ciò consente (legittimamente) alle compagnie assicurative di rifiutare il risarcimento (o quantomeno di ritardarlo sino all’esito del procedimento penale), frustrando così gli effetti delle azioni risarcitorie promosse nei confronti dei componenti dell’organo di controllo (che, unici soggetti obbligati a contrarre una assicurazione per la responsabilità legata alla carica, costituiscono il primo e più facile bersaglio delle azioni di responsabilità avviate dalle procedure concorsuali).

Da qui l’esigenza (già segnalata dalla Raccomandazione della Commissione europea sopra richiamata) di ricondurre l’ambito della responsabilità entro i confini della ragionevolezza, circoscrivendo – mediante l’introduzione dei necessari correttivi – il

reale profilo di rischio che in concreto può insorgere a carico dei soggetti investiti delle funzioni di controllo, con la finalità di:

- **evitare le distorsioni del sistema**, caratterizzato – soprattutto nella fase patologica dell’impresa – dalla promozione, nei confronti dei componenti degli organi di controllo, di azioni milionarie che vengono transatte per importi molto più contenuti, con l’intervento delle compagnie assicurative, dopo anni di onerosi contenziosi giudiziari o arbitrali;
- **favorire la parametrizzazione dei premi delle polizze assicurative**, che oggi, a causa della distorsione del sistema e dell’elevatissimo grado di rischio, assurgono a livelli onerosissimi;
- **favorire l’assunzione degli incarichi** da parte dei professionisti più preparati e competenti, i quali – consapevoli delle responsabilità connesse alla carica – sono oggi disincentivati dall’imponderabilità dei rischi cui sono esposti;
- **evitare che le funzioni di controllo vengano invece ricoperte da soggetti meno consapevoli** o, peggio, più propensi – per superficialità – all’accettazione del rischio.

Per perseguire queste finalità la L. 35/2025 è intervenuta sull’art. 2407 c.c. con tre modifiche, ciascuna delle quali comporta il sorgere di delicate problematiche interpretative, dalla cui soluzione derivano rilevanti conseguenze sul piano operativo. Si tratta:

- della soppressione della disposizione che stabiliva la responsabilità solidale *ex lege* dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori;
- dell’introduzione di un tetto alla responsabilità, parametrato al compenso;
- dell’introduzione di un termine prescrizione all’azione di responsabilità.

Nei paragrafi che seguono, le modifiche introdotte dal legislatore e la loro portata verranno esaminate in dettaglio sia sotto il profilo della responsabilità civile, sia sotto quello della responsabilità penale, raccogliendo e commentando via via gli spunti interpretativi forniti dall’ordinanza del Tribunale di Bari riassunta in premessa.

## **Parte I: il nuovo sistema della responsabilità civile dell’organo di controllo.**

### **1. La soppressione della disposizione che stabiliva *ex lege* la responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori.**

La prima rilevante modifica apportata dalla L. 35/2025 è l’eliminazione della disposizione che prevedeva la solidarietà della responsabilità dei componenti dell’organo di controllo con quella degli amministratori.

Questa esigenza, da tempo avvertita, era divenuta impellente proprio a seguito della progressiva accentuazione dei poteri/doveri posti a carico dell’organo di controllo, divenuto – in conseguenza della sua responsabilità passiva e illimitata per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle violazioni degli amministratori – un vero e proprio “parafulmine” di ogni saetta lanciata nei confronti degli amministratori.

Ed infatti, il previgente sistema della solidarietà *ex lege* conduceva a conseguenze paradossali ben espresse dalla seguente metafora: e cioè “che se un custode colposamente omette di chiudere la porta e un ladro entra a rubare ambedue

rispondono dell'intero danno mentre la gravità della colpa ha rilevanza solo nell'eventuale regresso fra i coautori"<sup>6</sup>.

Per ovviare a questa distorsione la L. 35/2025 ha abrogato il secondo comma dell'art. 2407 c.c., che nella formulazione previgente stabiliva che i sindaci "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica", sostituendolo con la seguente previsione: *"Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito (...)".*

L'obiettivo di sovvertire il sistema esistente, fondato sulla responsabilità "ex lege" dei sindaci in solido con gli amministratori, è chiaramente illustrato nella nota breve n. 69 (novembre 2024) predisposta dal Servizio Studi del Senato in vista della discussione in aula, ove si chiarisce che il disegno di legge, *"modificando l'articolo 2407 del codice civile, mira a sostituire la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall'ordinamento con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito".*

Alcuni commentatori si sono interrogati sulla portata di questa modifica e, invocando i principi generali in materia di solidarietà sanciti dall'art. 2055 c.c., hanno ritenuto di escludere che l'eliminazione testuale della previsione della solidarietà (espressamente stabilita dal previgente art. 2407, comma 2, c.c.) possa trasformare la responsabilità dei sindaci da solidale in parziaria<sup>7</sup>.

Questa tesi – che in realtà farebbe "rientrare dalla finestra" principi che il legislatore ha fatto uscire dalla porta – non sembra condivisibile.

Ed infatti, essendo stata abrogata l'ipotesi di solidarietà che trovava il suo fondamento in una norma di legge, occorre verificare se la solidarietà possa ancora essere invocata sulla base di un diverso titolo, alla luce della disciplina generale delle obbligazioni nascenti da contratto (art. 1292 c.c.) o da fatto illecito (art. 2055 c.c.).

---

<sup>6</sup> La metafora è di Roberto Weigmann, ed è citata da Stefano Ambrosini in: S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025.

<sup>7</sup> In questo senso: L. DEANGELIS, *Più "appeal" per la funzione di sindaco con i limiti alla responsabilità*, in *Eutekne.info*, 15/03/2025; nello stesso senso, con diffuse argomentazioni: F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 19 marzo 2025, il quale conclude con l'interrogativo se, con la nuova formulazione, l'ambito della solidarietà non sia stata addirittura ampliata, posto che è stato espunto il passaggio che imponeva all'attore di provare che il fatto non si sarebbe verificato se i sindaci avessero vigilato.

Dal punto di vista della responsabilità **contrattuale**, sembra oggi di poter escludere che la solidarietà possa essere invocata sulla base dell'art. 1292 c.c., difettando palesemente la *eadem causa obligandi*. Ed invero l'art. 1292 c.c., sotto la rubrica "Nozione della solidarietà", stabilisce che *"L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (...)"*. Ma nel caso degli amministratori e dei sindaci è palese la diversità della prestazione, che per i primi consiste in un'obbligazione di gestione, mentre per i secondi consiste in un'obbligazione di vigilanza (sulla gestione svolta dai primi).

Più articolate sono le conclusioni cui pare corretto pervenire sul piano della responsabilità **extracontrattuale**, ambito nel quale la solidarietà è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c.

L'art. 2043 c.c., sotto la rubrica "Risarcimento per fatto illecito", sancisce il principio generale che *"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

L'art. 2055 c.c., sotto la rubrica "Responsabilità solidale", aggiunge che *"Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno"*.

Occorre dunque operare una prima distinzione tra fatti dolosi e fatti colposi.

Per quanto riguarda i **fatti dolosi**, la solidarietà con gli amministratori necessariamente persiste, anche alla luce dell'art. 40, comma 2, c.p. (*"Rapporto di causalità"*), a norma del quale *"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"* (ferma restando la necessità – più volte evidenziata dalla Cassazione – che il nesso causale tra la violazione dei doveri di vigilanza e la consumazione del reato debba essere provato in maniera rigorosa, verificando che il mancato attivarsi da parte del sindaco abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori<sup>8</sup>).

Diverso è il caso dei **fatti colposi**, in cui la solidarietà non sarà più automatica, essendo venuta meno l'estensione *ex lege* della responsabilità in precedenza sancita dal 2° comma dell'art. 2407 c.c., ma scatterà solo ove si dimostri l'imputabilità ai sindaci – in concorso con gli amministratori – del fatto dannoso, e cioè sia offerta la prova del nesso causale tra la violazione degli obblighi di vigilanza ed il danno derivato alla società, ai creditori e ai terzi.

---

<sup>8</sup> In questo senso, Cassazione Pen. Sez. V, 17/03/2021, n. 20867, secondo cui *"La responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato"*.

Questo significa che – attesa la pluralità degli obblighi previsti a carico dei sindaci e l'ampiezza degli strumenti di cui dispongono per esercitare le funzioni di vigilanza di cui sono investiti – per far valere la loro responsabilità in solido con quella degli amministratori non sarà più sufficiente (come invece era possibile sotto la vigenza del vecchio art. 2407 c.c.) convenire tutti in giudizio (lasciando che siano i responsabili in solido ad esercitare il regresso nei rapporti interni, *nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate*, ex art. 2055, comma 2, c.c.); ma occorrerà effettuare una valutazione caso per caso, accertando se, nel singolo caso concreto, il danno contestato agli amministratori sia direttamente riconducibile, sotto il profilo causale (*rectius*: del concorso causale), anche all'inadempimento contestato ai sindaci, al fine di integrare il requisito dell'imputabilità richiesto dall'art. 2055 c.c.

Questo principio è del resto affermato dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione invocata da chi sostiene il permanere della solidarietà passiva sulla base dell'interpretazione oggi prevalente dell'art. 2055 c.c.<sup>9</sup> La stessa sentenza infatti, dopo aver affermato che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., comma 1, *"è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale)"*, precisa che per configurare la solidarietà occorre *"che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso [n.d.r.: l'evidenziazione non è nel testo], per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni"*.

Orbene, è vero che, come è stato osservato, *"il possibile dibattito sulla persistenza o meno di un vincolo di solidarietà con gli amministratori o sulla riconfigurazione dell'obbligazione dei sindaci in termini di parziarietà appare connotato da una certa inanità, nella misura in cui il sistema del multiplo del compenso risulta per l'appunto idoneo a sciogliere gordianamente il nodo del quantum risarcibile, distinguendo in modo netto e definitivo la posizione dei controllori da quella dei gestori"*<sup>10</sup> <sup>2</sup>. Ma è

---

<sup>9</sup> La sentenza è richiamata in: F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Prmissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 19 marzo 2025.

<sup>10</sup> L'osservazione è di Stefano Ambrosini (S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025), il quale in ogni caso rileva che *"Se è vero infatti che in base alla nozione civilistica di solidarietà più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, (...) ebbene la riforma dell'art. 2407 ha precisamente l'effetto di spezzare questo legame, seppur attraverso la "leva" della limitazione di responsabilità. E ciò pare confermato dalla lettura del concetto di solidarietà dell'obbligazione come necessariamente comprensivo della situazione in cui la condotta di ciascuno dei coobbligati sia da sola in grado di causare l'intero danno: il che certamente non può oggi dirsi per i componenti del collegio sindacale, a prescindere dal loro concorso causale (di tipo omissivo) nella produzione dell'evento"* (S. AMBROSINI, Op. e loc. cit.).

altrettanto vero che l'esclusione della solidarietà *ex lege*, imponendo ora a chi agisce in giudizio l'onere di verificare e provare in modo puntuale l'imputabilità (in tutto o in parte) anche ai sindaci del danno derivato alla società dalle condotte degli amministratori, avrà l'effetto – auspicato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge – di mitigare il fenomeno (oggi invalso) dell'avvio di azioni "a pioggia" nei confronti dell'organo di controllo all'interno delle procedure concorsuali, a seguito di azioni contro gli amministratori talvolta per presunte responsabilità oggettive, al solo fine di incrementare l'attivo della procedura attingendo alle polizze dei professionisti, unici soggetti obbligati a stipularle<sup>11</sup>.

## **2. L'introduzione in un tetto alla responsabilità parametrato al compenso.**

La seconda novità apportata dalla L. 35/2025 all'art. 2407 c.c. è l'introduzione di un tetto alla responsabilità dei sindaci, parametrato al compenso percepito.

La formulazione della norma fa sorgere alcune significative questioni interpretative, sulle quali si è espresso il Tribunale di Bari con l'ordinanza in commento.

**2.1)** Il primo problema attiene all'infelice espressione utilizzata dal legislatore per parametrare la responsabilità al compenso del sindaco. Il secondo comma del nuovo art. 2407 c.c. stabilisce infatti che *"i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito"*.

Ora, è evidente che ciò che rileva, ai fini dell'individuazione della soglia di responsabilità, non è il compenso *percepito*, bensì il compenso pattuito, anche se non effettivamente incassato. La responsabilità è (e deve necessariamente essere) indipendente dalla percezione o meno del compenso, la quale rileva solo come ammontare ai fini dell'individuazione dello scaglione e del tetto massimo.

In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Bari nell'ordinanza in commento, il quale ha correttamente rilevato che, se si dovesse fare riferimento al compenso percepito, *"la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non potrebbe essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco. Pertanto, il termine percepito va inteso come compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e quindi importo netto deliberato"*<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Così la relazione di accompagnamento alla Proposta di legge n. 1276, presentata alla Camera il 4 luglio 2023.

<sup>12</sup> Alle stesse conclusioni erano pervenuti anche i primi commentatori. In questo senso: S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025, il quale soggiunge che *"Appare dunque senz'altro preferibile leggere il vocabolo "percepito" nel senso di "deliberato dall'assemblea" (o, a seconda dei casi, "stabilito nello statuto"): e sono proprio queste le locuzioni che sarebbe stato preferibile adoperare, tanto più che esse risultano assai più coerenti alla volontà del legislatore quale emerge dalla già citata relazione alla proposta di legge presentata alla Camera, dove si legge testualmente che appare ragionevole "prendere come base di riferimento, per la*

**2.2)** Il secondo problema, affrontato dal Tribunale di Bari, è quello dell'ambito temporale di applicazione della nuova disposizione: ci si chiede, cioè, se la norma si applichi anche agli incarichi assunti (ovvero agli inadempimenti posti in essere) prima della sua entrata in vigore (e quindi se abbia efficacia, per così dire, retroattiva), o se operi solo per gli incarichi assunti (ovvero agli inadempimenti posti in essere) successivamente<sup>13</sup>.

Sul punto il Tribunale di Bari osserva che, pur in assenza di una norma di coordinamento che regoli il profilo temporale dell'applicazione delle nuove disposizioni, *"si ritiene che il nuovo testo del comma due dell'articolo 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori"*.

A supporto di tale assunto l'ordinanza richiama i principî enunciati dalla Suprema Corte con le ordinanze n. 5252/2024 e n. 8069/2024 in tema di risarcimento del danno di cui all'art. 2486 c.c., come novellato dal CCII. Con queste pronunce la Cassazione ha affermato che, in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore (fallimentare ex art. 146 l.f.) nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali" di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del CCII, *"è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società"*.

In altre parole, la norma *"non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali ai fini della responsabilità civile. Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al*

---

*determinazione dell'eventuale danno causato dall'organo di controllo, l'emolumento annuo deliberato a favore di ciascun componente"*.

<sup>13</sup> Per una rassegna delle argomentazioni a sostegno delle opposte interpretazioni (favorevoli e contrarie all'applicazione della nuova legge ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore), si vedano: S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025; M. MEOLI, *Decorrenza incerta per i termini di prescrizione della nuova responsabilità dei sindaci*, in *Eutekne.info*, 09/04/2025; M. MEOLI, *Stop ai risarcimenti illimitati nei confronti di sindaci e sindaci revisori*, in *Eutekne.info*, 12/04/2025.

*risarcimento del danno che sia stato cagionato. La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio” (Cass. ord. n. 5252/2024).*

Le considerazioni formulate dalla Cassazione e richiamate dal Tribunale di Bari nell’ordinanza citata valgono anche per l’ipotesi in commento.

Ma a sostegno di questa tesi esiste una ragione ulteriore e ancor più pregnante.

Un’interpretazione che volesse limitare l’applicazione del tetto di responsabilità solo alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore della nuova norma (o alle azioni di responsabilità promosse successivamente) renderebbe la stessa insuscettibile di applicazione pratica e contrasterebbe con il buon senso, ancor prima che con il diritto.

Si consideri, infatti, che l’obbligazione caratteristica del sindaco è – come previsto dall’art. 2403 c.c. – un’obbligazione di vigilanza (art. 2403, *Doveri del collegio sindacale: “Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”).*

Orbene, il dovere di vigilanza si concretizza in un’attività complessa e costante, che si protrae durante tutto il corso dell’incarico e non si riduce né si esaurisce in singoli atti specifici collocabili in uno specifico momento temporale.

Inoltre, la violazione dei doveri posti a carico del sindaco si concretizza, nella maggior parte dei casi, in comportamenti omissivi spesso protratti nell’arco di mesi se non di anni, dai quali deriva il danno subito dalla società.

Tale circostanza appare evidente nell’ipotesi – invocata con frequenza nelle azioni di responsabilità promosse dai curatori nelle procedure concorsuali – in cui la responsabilità derivi dal ritardo, da parte dell’organo di controllo, nell’attivare gli strumenti di cui dispone per interrompere la prosecuzione dell’attività sociale, con assunzione di nuovo rischio d’impresa e conseguente aggravamento del passivo, quando si sia verificata una causa di scioglimento.

Si consideri, infatti, che gli strumenti di attivazione e reazione di cui l’organo di controllo dispone (segnalazione all’imprenditore ex art. 25-octies c.c.; convocazione dell’assemblea; richiesta dell’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c.; ed in ultima istanza la richiesta della liquidazione giudiziale della società, ai sensi dell’art. 37 CCII) sono molteplici, caratterizzati da una “invasività crescente” sull’impresa, e possono comportare pesanti ricadute (negative) anche nei rapporti esterni (quando la loro adozione è soggetta a pubblicità di legge); donde è difficile, per non dire impossibile, collocare temporalmente il momento in cui una data misura avrebbe dovuto essere – ma non è stata – adottata, e il ritardo ha quindi determinato un danno (o l’aggravamento del danno) per la società.

A ciò aggiungasi che la scelta in ordine alle attivazioni da assumere comporta valutazioni estremamente delicate e complesse, che richiedono un’attenta ponderazione ed il giusto contemperamento di due opposte esigenze: da un lato l’esigenza di garantire adeguata tutela alle ragioni dei creditori e dei terzi (che potrebbero essere compromesse dalla prosecuzione dell’attività con assunzione di

nuovo rischio imprenditoriale e conseguente aggravamento del passivo); dall'altro l'esigenza (che potrebbe essere frustrata da scelte affrettate, motivate dalla preoccupazione di evitare le responsabilità derivanti da eventuali ritardi) di salvaguardare il valore economico, patrimoniale, sociale, occupazionale ed erariale dell'impresa, consentendo la prosecuzione dell'attività per il tempo occorrente a verificare la perseguibilità del risanamento in via diretta ovvero – ove tale soluzione si dimostrasse non percorribile – in via indiretta, attraverso la cessione dell'azienda in continuità d'impresa (opzione che il legislatore italiano e quello comunitario impongono di perseguire rispetto all'ipotesi, deteriore, di una vendita – o svendita – frazionata degli asset nell'ambito di una procedura concorsuale).

Ora, chi ha dimestichezza con questi delicatissimi problemi ben sa che, nella realtà, anche nel caso in cui l'impresa si sia dotata di strumenti sofisticati di monitoraggio dei rischi di crisi e di pianificazione aziendale, il percorso di gestione della crisi è lungo, complesso, influenzato da molteplici fattori imprevedibili, oltretutto da considerazioni e pressioni di natura non economica, ma ancora più rilevanti in un'ottica di responsabilità sociale dell'impresa (quali, ad esempio, le responsabilità morali e sociali verso i lavoratori ed il contesto sociale in cui opera l'impresa).

Tra il momento storico (peraltro già di per sé difficilmente isolabile nel tempo) in cui sono percepiti (o avrebbero dovuto essere percepiti) i primi segnali di possibile compromissione della continuità d'impresa e il momento in cui occorre prendere atto che – esperite tutte le azioni ed i percorsi esperibili per tentare il risanamento – non resta altra strada che la liquidazione giudiziale, decorrono mesi, e talora anni.

Questa situazione è riscontrabile con sempre maggior frequenza nell'attuale contesto generale di *permacrisis*, in cui – a causa degli shock economici dovuti prima alla pandemia di COVID-19, e poi all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia – il legislatore si è visto addirittura costretto ad introdurre normative emergenziali che hanno derogato ad alcune norme imperative del diritto societario (in tema di criteri di redazione del bilancio e rilevazione delle cause di scioglimento della società), al fine di evitare che decisioni affrettate e un'applicazione rigorosa delle predette norme imperative determinassero fenomeni di fallimenti a catena, disperdendo il *know-how* e l'eccellenza acquisita da un elevato numero di società vitali, efficienti e spesso innovative, che – superata la crisi – avrebbero potuto risollevarsi, conservando il valore economico, sociale ed erariale dell'impresa e ripristinando i livelli occupazionali.

Orbene, si ipotizzi che, in una società che da tempo attraversa un periodo di crisi e sta seguendo un percorso di risanamento, il collegio sindacale sia rimasto (colpevolmente) inerte sino all'entrata in vigore del nuovo art. 2407 c.c.; e si ipotizzi che tale inerzia prosegua anche successivamente, con l'effetto di aggravare il dissesto e, correlativamente, aggravare l'entità del danno che l'organo di controllo è tenuto a risarcire.

Come sarebbe possibile frazionare la responsabilità, configurandola come illimitata per il danno prodottosi nel periodo anteriore, e limitata (entro i tetti del massimale) per quello successivo?

Sotto altro profilo, ove si volesse ritenere che le nuove limitazioni al risarcimento si applichino esclusivamente alle azioni di responsabilità promosse dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra situazioni identiche: disparità priva di logica e motivata esclusivamente dal fatto, puramente casuale, della data di promozione dell'azione. Ed analoga, ingiustificata disparità di trattamento si verificherebbe anche qualora si ritenesse che il nuovo regime di responsabilità si applichi solo agli incarichi di sindaco assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

Si consideri ancora che la Commissione Giustizia del Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 1155 (poi recepito nella L. 35/2025, recante modifica dell'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale), aveva impegnato il Governo *"a valutare l'opportunità di dettare una disciplina transitoria rispetto ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge"*. E il disegno di legge n. 1426, recentemente presentato al Senato (recante *"Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale"*), introduce all'art. 2 una norma transitoria che così dispone: *"La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali di cui all'articolo 1 della presente legge e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Anche in ragione di quanto sopra, e in attesa che il legislatore intervenga con una disposizione interpretativa sul punto, l'interpretazione offerta dal Tribunale di Bari pare l'unica coerente con le finalità del nuovo art. 2407 c.c. ed idonea ad evitare le sperequazioni e i paradossi sopra evidenziati.

**2.3)** Nell'ordinanza citata il Tribunale di Bari, dopo aver affermato l'applicazione della nuova disposizione anche ai fatti pregressi alla sua entrata in vigore, sostiene tuttavia che *"il limite previsto dalla norma vada riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l'indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, ma ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno, come si evince anche dalla lettera della norma ('I sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di...'), che fa riferimento alla violazione dei doveri dai quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione ed il danno"*.

In sostanza, rileva il Tribunale, *"non si tratta di un'esimente della responsabilità del sindaco, ma solo di una limitazione quantitativa della sua responsabilità in relazione al danno conseguente a una sua condotta colposa"*.

La tesi non pare condivisibile, in quanto non trova argomenti nel dettato della legge e contrasta con la finalità della stessa.

Sotto il profilo letterale, la formulazione della nuova norma è chiara, nel senso che mantiene invariata – rispetto al testo previgente – la fonte della responsabilità (che consiste nell'obbligo dei sindaci di *adempiere i loro doveri con la professionalità e la*

*diligenza richieste dalla natura dell'incarico*); mentre introduce un tetto al risarcimento, parametrato a un multiplo del compenso (i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo).

Ed invero, se il Legislatore avesse voluto riferire il tetto del risarcimento ad ogni singolo inadempimento produttivo di danno, lo avrebbe detto in modo espreso: mentre nella formulazione adottata il tetto del risarcimento (ragguagliato al multiplo del compenso annuo), viene riferito, usando il plurale, a tutti indistintamente i "danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi" dalla violazione dei "doveri" di cui i sindaci sono investiti.

L'interpretazione offerta dal Tribunale di Bari contrasta inoltre con la *ratio* della adisposizione in commento (chiaramente enunciata nella proposta di legge e nelle note di lettura), che è proprio quella di sostituire l'attuale regime di responsabilità limitata, solidale con gli amministratori, "con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito" (così la nota breve di lettura n. 69, predisposta per il Senato): in linea con la Raccomandazione C (2008) 2274 del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile.

L'interpretazione del Tribunale, lasciando spazio per una moltiplicazione potenziamento illimitata del risarcimento, finirebbe quindi con il vanificare le finalità della nuova disposizione (che è proprio quella di introdurre un tetto al risarcimento del danno, per rendere prevedibile il rischio massimo legato alla carica, agevolando la parametrizzazione dei premi delle polizze assicurative e favorendo l'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti più preparati e competenti).

Ma l'interpretazione, oltre che infondata per le ragioni sopra illustrate, appare anche insuscettibile di applicazione pratica, per quelle stesse ragioni che, come illustrato al paragrafo che precede, conducono ad affermarne l'applicazione della norma ai danni verificatisi ed alle azioni promosse prima della sua entrata in vigore.

Infatti, come evidenziato *supra*, i doveri dei sindaci – come enunciati dall'art. 2403 cc.– consistono in un'attività di vigilanza: e cioè in un'attività complessa, che si protrae durante tutto il corso dell'incarico (esplicitandosi attraverso le ispezioni, i controlli, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il flusso informativo con la Revisione); un'attività che è disciplinata da una fitte rete di norme (primarie e secondarie) che integrano il contenuto dell'obbligazione di diligenza cui i sindaci devono tenersi; e che non può essere frammentata in singoli, specifici doveri, e relativi inadempimenti, individuati nel tempo, ciascuno ricollegabile causalmente ad uno specifico danno.

L'interpretazione del Tribunale presupporrebbe infatti una visione per così dire "atomistica" della funzione del collegio sindacale che si scontrerebbe con la realtà, oltretché con il sistema dei controlli societari.

### **3. L'introduzione di un termine prescrizionale.**

La terza modifica apportata all'art. 2407 c.c. è l'introduzione di uno specifico termine di prescrizione, di cinque anni dal deposito della relazione.

A norma dell'ultimo comma del nuovo art. 2407 c.c., *"L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno"*<sup>14</sup>.

Anche questa disposizione solleva alcuni problemi interpretativi.

**3.1)** Per quanto attiene alla decorrenza degli effetti della nuova disposizione, come è stato correttamente ritenuto dall'ordinanza in commento, la previsione sulla prescrizione si applicherà alle condotte successive all'entrata in vigore di tale legge e, quindi, diventerà operativa a partire dai bilanci dell'esercizio 2024. Infatti, *"la disposizione sulla prescrizione disciplina un istituto di diritto sostanziale e non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che prevede l'applicabilità della nuova normativa ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all'entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività va esclusa in ragione della previsione generale di cui all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire"*.

Del resto, prosegue l'ordinanza, *"sarebbe in conflitto con l'articolo 24 costituzione un'interpretazione della predetta disposizione che, pendente la precedente disciplina (codicistica) sulla decorrenza della prescrizione - applicando la quale il diritto al risarcimento non è ancora estinto - determini l'estinzione di detto diritto quale effetto dell'entrata in vigore della nuova legge poiché, alla data di tale di tale entrata in vigore, è ormai decorso il termine di prescrizione decorrente dal deposito della relazione dei sindaci"*.

**3.2)** Va poi rilevato che la norma fa genericamente riferimento, usando il singolare, alla *"azione di responsabilità verso i sindaci"*, senza distinguere tra azione della società, dei soci, dei creditori e dei terzi.

Al riguardo, come opportunamente osservato, *"occorre tener conto del principio in base al quale il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si sia perfezionato il fatto illecito e che il suo effetto lesivo risulti percepibile da parte del"*

---

<sup>14</sup> Con l'introduzione di uno specifico termine prescrizionale (decorrente *"dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno"*) il Legislatore supera le questioni sorte in giurisprudenza circa l'applicabilità o meno ai sindaci della sospensione del decorso del termine prescrizionale prevista nei confronti degli amministratori finché sono in carica, prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c.: questioni risolte nel senso dell'inapplicabilità, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (in questo senso: Cassazione civile sez. I - 28/07/2023, n. 23052, Cassazione civile sez. I - 12/06/2007, n. 13765, decisione quest'ultima in cui è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non ne prevede l'applicabilità, in riferimento all'art. 3 Cost.).

*soggetto danneggiato: principio ribadito ancora da ultimo dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento alla responsabilità del revisore ex art. 15, c. 3, d. lgs. n. 39/2010 (C. cost. n. 115/2024)*<sup>15</sup>.

Pertanto – tenendo a mente la distinzione operata dalla Corte costituzionale sopra richiamata<sup>16</sup> - sembrerebbe corretto ritenere che la previsione non trovi applicazione per le azioni dei soci, dei creditori e dei terzi.

**3.3)** Altro problema è se per l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione (dell'azione sociale) si debba fare riferimento alla data del deposito della relazione dei sindaci presso la sede sociale ovvero alla data del deposito (*rectius*: pubblicazione) del bilancio nel registro delle imprese.

Poiché la pubblicazione del bilancio potrebbe non anche non avvenire, sembra preferibile fare riferimento al deposito presso la sede sociale<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Così: S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025.

<sup>16</sup> Con la Sentenza n. 115/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, "nella parte in cui individua nel momento del deposito della relazione di revisione il dies a quo per far valere le pretese creditorie relative alle specifiche azioni di responsabilità nei confronti dei revisori, facendo così decorrere il termine di prescrizione prima che il danno risarcibile si produca e diventi conoscibile". Il rigetto è motivato dal fatto che la disposizione censurata "va interpretata distinguendo fra le pretese della società che ha conferito l'incarico di revisione e quelle di soci o di terzi". Nel caso, infatti, della responsabilità contrattuale, "l'inadempimento genera immediatamente un danno costituito dalla perdita economica correlata al valore (minore o nullo) della prestazione inesattamente eseguita, qual è la revisione inesatta e scorretta. Sin dall'inadempimento del debitore (ossia dal deposito della relazione), il creditore vanta, dunque, un interesse attuale a far valere – anche in via stragiudiziale – una pretesa risarcitoria". Se si considera, invece, "l'azione risarcitoria che possono far valere i soci e i terzi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39 del 2010, emerge come, nei loro confronti, il deposito della relazione da parte del revisore identifichi una condotta che non è ancora di per sé produttiva di danni". In questo caso "la responsabilità è sempre di natura aquiliana e, dunque, opera l'ordinaria durata quinquennale della prescrizione, di cui all'art. 2947 cod. civ.". Per quanto riguarda "il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria di soci o di terzi", lo stesso "non può essere quello del deposito della relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. In altri termini, il dies a quo della prescrizione di un'azione risarcitoria non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni". Pertanto, con riferimento al dies a quo "trova parimenti applicazione l'art. 2947 cod. civ., il cui dato testuale assicura che il termine di prescrizione non possa iniziare a decorrere prima che si sia compiuto il fatto illecito e prima che si siano prodotti danni".

<sup>17</sup> In questo senso: M. MEOLI, *Decorrenza incerta per i termini di prescrizione della nuova responsabilità dei sindaci*, in *Eutekne.info*, 09/04/2025, il quale osserva che, "se è vero che la maggior certezza (in relazione alla pubblicità nel Registro imprese) potrebbe far ritenere preferibile questa soluzione, appare altrettanto vero che tale interpretazione andrebbe a determinare problemi di non poco conto, poiché si andrebbe a diversificare la decorrenza dell'azione tra i sindaci (anche revisori) e i revisori rispetto alle medesime questioni". A ciò si

## **Parte II: danno unitario e limite risarcitorio nella responsabilità dei sindaci.**

### **1. Dal danno criminale al danno risarcibile: l'art. 185 c.p.**

L'art. 185 c.p. sancisce il principio generale secondo cui ogni reato che cagiona un danno obbliga il colpevole a risarcire chi ne è rimasto lesa. In tale prospettiva, il danno risarcibile viene concepito in termini unitari: a un fatto-reato corrisponde un unico evento di danno civilmente risarcibile, riferibile al soggetto "danneggiato dal reato". Nell'economia di queste riflessioni, si tratta dunque di stabilire se l'impostazione accolta dall'ordinamento – che ancora l'obbligo risarcitorio al fatto-reato – sia suscettibile di essere declinata, sul terreno risarcitorio, nei termini suggeriti dal Tribunale di Bari, il quale presuppone la possibilità di addivenire a una ricostruzione atomistica del danno conseguente a ciascuna violazione (dunque, non a ciascun reato, fatto salvo quanto si dirà) degli obblighi gravanti sul collegio sindacale.

Una prima considerazione necessaria attiene alla distinzione ontologica tra *danno criminale* (la c.d. offesa dell'interesse tutelato dalla norma penale) e *danno risarcibile*. Il primo rappresenta la *ragion d'essere* stessa dell'incriminazione del fatto-reato e ne scolpisce la portata offensiva per l'ordinamento; il secondo legittima, invece, la pretesa risarcitoria da parte del danneggiato, che non sempre coincide con la persona offesa dal reato (ossia il soggetto titolare, ad esempio, del diritto di presentare querela o di opporsi all'archiviazione). Ebbene, mentre l'offesa (per quanto eventualmente intrinsecamente articolata) è sempre e necessariamente unitaria per ciascun fatto-reato, il danno risarcibile – in ottica civilistica – è commisurato (non necessariamente moltiplicato) al pregiudizio effettivamente patito da ogni singolo danneggiato a causa di quel reato.

È quanto si ricava dal comma 2 dell'art. 185 c.p., a mente del quale: «*Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*».

Da ciò deriva, in linea generale, che il danno risarcibile non si rapporta né si sovrappone alla singola violazione o condotta, bensì al singolo fatto-reato considerato unitariamente.

Proseguendo nella ricognizione dell'impostazione accolta dall'ordinamento per "valutare" la portata offensiva e la conseguente reazione punitiva dei fatti criminosi,

---

aggiunge il rilievo che l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione nella data del deposito della relazione dei sindaci presso la sede sociale appare coerente anche con le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2024 richiamata alla nota precedente: sentenza in base alla quale "la nuova disciplina appare da riferire unicamente alla azione sociale di responsabilità, lasciando alle regole generali le decorrenze dei termini di prescrizione delle azioni dei creditori sociali e dei terzi, neutralizzando, per tal via, uno degli argomenti (l'impossibilità di accedere ai documenti depositati presso la società) addotti a sostegno della ricostruzione che identifica il deposito rilevante della relazione dei sindaci in quello presso il registro delle imprese" (M. MEOLI, Op. e loc. cit.).

è utile ricordare che nel caso in cui una pluralità di violazioni omogenee sia realizzata in un contesto spazio-temporale unitario (salvo che vengano lesi interessi ad elevato coefficiente personalistico, come la vita o l'integrità fisica), l'orientamento consolidato ritiene configurabile non già una pluralità di reati, ma un unico reato. Peraltro, qualora una singola condotta integri contemporaneamente una pluralità di fattispecie di reato, la pena non si calcherà sommando aritmeticamente le pene previste per ciascuno di essi, ma individuando quella stabilita per il reato più grave e aumentandola fino al triplo (art. 81, co. 1, c.p.). Tale metodo di calcolo della pena si applica anche nell'ipotesi di più reati commessi in tempi diversi, purché siano espressione di un medesimo disegno criminoso (c.d. continuazione nel reato, disciplinata dall'art. 81, co. 2, c.p.).

Si tratta di principi che orientano la disciplina penale e mirano ad evitare duplicazioni sanzionatorie quando ricorre un'unitarietà di fondo delle condotte o del programma criminoso. In altri termini, l'ordinamento penale mostra di privilegiare una lettura unitaria del fatto quando le violazioni sono omogenee e compiute in un contesto unico, applicando un trattamento sanzionatorio proporzionato al fatto complessivo anziché punizioni cumulative per i singoli episodi.

## **2. La condotta omissiva dei sindaci come fatto unitario e nesso causale con l'evento di danno (art. 40 cpv c.p.)**

Ulteriore supporto all'impostazione unitaria deriva dalla ricostruzione della posizione di garanzia dei sindaci ex artt. 2403 e 2409 c.c. (doveri di controllo e intervento), giacché la condotta omissiva di vigilanza non si presta agevolmente ad essere scomposta (e, certamente, non può esserlo *a priori*) in tante sotto-condotte quante sarebbero gli inadempimenti ipotizzati; ma costituisce, intrinsecamente, una mancata attivazione che solo complessivamente valutata può assumere valenza causale non-impeditiva rispetto ai reati oggetto di contestazione.

Questa conclusione, invero, poggia sia sulla presa d'atto della complessità con cui si estrinseca (o deve estrinsecarsi) l'attività di vigilanza demandata ai sindaci (complessità che appare quantomeno arduo scindere in specifiche omissioni dotate di specifica autonomia auto-referenziale sul piano causale); sia sull'ovvia considerazione che la condotta omissiva si manifesta non già sul piano naturalistico, bensì su quello ipotetico-normativo, ossia in controluce con le disposizioni da cui derivano gli obblighi non rispettati. Muovendo da entrambi questi angoli visuali, si perviene alla conclusione che l'omissione dei sindaci non possa esaurirsi in inadempimenti istantanei isolati, bensì si snodi in un contegno complessivamente omissivo o inadeguato che assume valenza giuridicamente rilevante solo al cospetto del quadro normativo che gli restituisce una dimensione logico-giuridica e causale rapportata agli eventi-reato non impediti.

Si pensi all'ipotesi in cui i sindaci omettano di attivarsi a fronte del manifestarsi dei segnali di crisi (art. 25-octies CCII) e vengano quindi chiamati a risponderne per non aver impedito l'aggravamento del dissesto (art. 330, comma 1, lett. b), CCII): in tal caso, il riferimento "sintetico" alla condotta omissiva riassume, in verità,

l'inadempimento a una pluralità di obblighi (art. 2409-septies c.c., art. 25-octies cit., ecc.) che solo riletti in controluce rispetto al reato-evento non impedito assumono valenza ricostruttiva unitaria.

Del pari, le stesse singole violazioni degli obblighi gravanti sul collegio sindacale potrebbero assumere rilevanza in relazione ad altre ipotesi criminose.

Ogni diverso approccio finirebbe per snaturare la peculiare struttura continuativa (si direbbe permanente) e frazionata dell'inazione dei sindaci e solleverebbe insormontabili problemi di causalità materiale: se il danno deriva da un ritardo nel controllo, scomporre tale ritardo in segmenti temporali con corrispondenti "danni" parziali significherebbe contraddire la realtà unitaria del processo causale omissivo, soprattutto se finalizzato non già a selezionare, in modo parcellizzato, le singole violazioni normativamente individuate, ma il danno conseguente al reato in tal modo (complessivamente) non impedito.

Va da sé che questa impostazione non implica alcuna attenuazione del rigore nei confronti dei sindaci inadempienti, ma semplicemente individua correttamente l'oggetto e il fulcro della loro responsabilità, in ossequio ai principî penalistici di riferimento.

### **3. L'art. 326 CCII (già art. 219 L. Fall.) e il principio di ragionevolezza sanzionatoria: il danno unitario come parametro punitivo.**

L'impostazione sostenuta trova un ulteriore argomento di supporto sistematico nella disciplina della bancarotta. L'art. 326 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (già art. 219 l. fall.) prevede specifiche circostanze ad effetto speciale finalizzate a modulare la sanzione in funzione della gravità del danno e della pluralità dei fatti commessi.

In particolare, se i fatti di bancarotta – fraudolenta o semplice – hanno cagionato un danno patrimoniale complessivamente di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà; viceversa, laddove tali fatti abbiano cagionato un danno di speciale tenuità, le pene sono diminuite di un terzo. Inoltre – ed è l'aspetto che qui maggiormente interessa – è prevista un'aggravante specifica nel caso in cui l'autore abbia commesso più fatti di bancarotta (ad esempio una pluralità di operazioni distrattive), nonché qualora egli abbia agito nonostante fosse legalmente inabilitato all'esercizio d'impresa. Si badi: in quest'ultimo caso, l'aumento previsto per i più fatti di bancarotta si sostituisce a questa somma, non solo fornendo una risposta punitiva unica, ma "fondendo" nell'unico fatto aggravato proprio quella pluralità.

In tali frangenti, dunque, il trattamento punitivo viene calibrato in base all'entità complessiva del danno e al disvalore globale della condotta, evitando sia pene eccessivamente lievi per fatti di grande impatto economico, sia – all'opposto – indebite duplicazioni punitive nel caso di pluralità di condotte realizzate in un unico contesto criminoso. In altre parole, il legislatore penale avalla esplicitamente una lettura unitaria dei fatti di bancarotta posti in essere nell'ambito di un'unica procedura concorsuale: un solo reato di bancarotta, ancorché attuato con più atti

esecutivi, comporta un'unica pena (eventualmente aggravata) commisurata al danno complessivo e al disvalore unitario della condotta.

Si tratta di una scelta punitiva chiaramente ispirata a criteri di proporzionalità, espressiva della volontà di valorizzare l'unicità del contesto e dell'offesa, riconoscendo la difficoltà di isolare e trattare in modo atomistico le singole violazioni (anche penalmente rilevanti) che concorrono a cagionarla.

È significativo notare che un analogo *favor* per la proporzione rispetto al danno arrecato permea anche la disciplina penalistica generale: l'art. 61 c.p., n. 7 qualifica come aggravante (comune e ad effetto comune) l'aver cagionato «un danno patrimoniale di rilevante gravità», mentre simmetricamente l'art. 62 c.p., nn. 4 e 6 riconoscono un'attenuante, rispettivamente, a chi abbia cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero a chi abbia integralmente riparato il danno prima del giudizio. In entrambe le ipotesi, dunque, viene data attuazione al principio, di matrice costituzionale (art. 27 Cost.), che la risposta punitiva deve proporzionarsi all'entità unitaria del danno causato dal reato.

#### **4. Coerenza dell'interpretazione proposta con la *ratio legis* della riforma 2025 e profili di diritto comparato.**

Le considerazioni svolte sin qui offrono lo spunto per tornare alla responsabilità **omissiva** dei sindaci, la responsabilità, cioè, per *omesso impedimento di reato*.

Difatti, la lettura unitaria sopra delineata trova pieno riscontro nella *ratio legis* sottesa alla recente riforma dell'art. 2407 c.c. e risulta inoltre allineata alle soluzioni adottate in ambito comparato. La finalità di tale intervento normativo è dichiarata in modo trasparente nei lavori preparatori: evitare che i componenti dell'organo di controllo siano esposti a richieste risarcitorie «*illimitate e potenzialmente rovinose*» per semplici negligenze, introducendo un meccanismo di contenimento della responsabilità ispirato a criteri di equilibrio e proporzionalità. In altri termini, si è inteso scongiurare quel fenomeno di **overdeterrence** che induceva da un lato i sindaci più scrupolosi a rifiutare incarichi divenuti imprevedibilmente rischiosi, e dall'altro lato incoraggiava azioni legali milionarie (talora meramente strumentali) rivolte a colpire le polizze assicurative dei sindaci, poi generalmente transatte a importi ben inferiori alle pretese iniziali (non senza, peraltro, aver impattato non solo sulla vita dei professionisti interessati, ma anche sulla disponibilità delle compagnie di assicurazione di fornire copertura ai rischi assunti dai sindaci). In sostituzione dell'abrogata responsabilità solidale illimitata *ex lege*, il legislatore ha delineato un sistema di responsabilità *limitata*, basato su un parametro oggettivo – il multiplo del compenso – che predetermina l'esposizione risarcitoria massima di ciascun sindaco (ferma restando, si ribadisce, l'illimitata responsabilità in caso di dolo).

Questa impostazione si pone in linea con le raccomandazioni e le tendenze emerse in sede europea negli ultimi decenni. Già la Commissione UE, nella Raccomandazione 5 giugno 2008 n. C(2008) 2274, aveva evidenziato l'opportunità per gli Stati membri di prevedere forme di limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle società di revisione. Sulla scia di tali indicazioni,

numerosi Paesi europei – tra cui Austria, Belgio, Germania, Grecia, Polonia, per citarne alcuni – hanno progressivamente introdotto limiti quantitativi alla responsabilità civile degli organi di controllo societario, spesso parametrati al compenso percepito e con soglie massime prefissate (in particolare per l'attività di revisione svolta a favore di società di grandi dimensioni o di pubblico interesse). La riforma italiana del 2025 si colloca dunque nel solco di una tendenza internazionale volta a perimetrare la responsabilità dei controllori societari in un'ottica di armonizzazione.

In questo contesto, interpretare il nuovo art. 2407 c.c. nel senso che il limite risarcitorio operi sul *danno complessivo* imputabile a ciascun sindaco – e **non** su ciascun singolo evento lesivo – non è solo un esito ermeneutico rispettoso della lettera della legge, ma rappresenta l'unica lettura davvero coerente con la *ratio* della riforma e con una ricostruzione sistematicamente coerente dell'ordinamento.

Difatti, dal punto di vista testuale, infatti, la disposizione utilizza il plurale ("*nei limiti di un multiplo del compenso annuo [...] per i danni cagionati...*"), riferendo dunque il tetto unitariamente all'insieme dei *danni* causati dal sindaco nell'esercizio della sua funzione. Se il legislatore avesse inteso rimettere in gioco il limite per ogni singola violazione, lo avrebbe affermato espressamente; così non è stato, avendo invece ancorato la limitazione all'inosservanza dei doveri *in quanto tale*, considerata globalmente. Sul piano teleologico, poi, va ribadito che ammettere un cumulo di più limiti (uno per ciascun episodio di danno) significherebbe vanificare la logica di proporzionalità insita nella riforma, reintroducendo di fatto quella stessa illimitata esposizione che si era inteso eliminare. Di converso, un'applicazione in chiave unitaria del limite risarcitorio per singolo incarico fornisce un'applicazione coerente con l'unitarietà dell'evento dannoso che ne potrebbe derivare; senza contare che solo in questo modo si rende effettiva la volontà legislativa di contenere entro margini ragionevoli il rischio professionale dei sindaci, senza per questo diminuire gli incentivi alla diligenza (restando peraltro illimitata la responsabilità in caso di dolo, come sopra ricordato).

### Conclusioni

I principî enunciati dal Tribunale di Bari nell'ordinanza oggetto di commento, integrati con le argomentazioni svolte nei paragrafi precedenti, consentono di pervenire ad alcune riflessioni conclusive, utili per ricostruire in modo sistematico gli effetti della L. 35/2025 (entrata in vigore il 12 aprile 2025) sulla disciplina delle responsabilità dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali.

La prima riflessione è che la L. 35/2025, accogliendo i suggerimenti contenuti nella Raccomandazione della Commissione C(2008) 2274 del 5 giugno 2008 (relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile), ha rimosso il vincolo di solidarietà *ex lege* (sancito dal testo previgente dell'art. 2407, comma 2, c.c.) nella responsabilità *pro quota* dei componenti dell'organo di controllo rispetto a quella degli amministratori, operando una netta distinzione tra comportamenti dolosi e comportamenti colposi.

Per quanto riguarda i fatti dolosi, la solidarietà con gli amministratori necessariamente persiste, anche alla luce dell'art. 40, comma 2, c.p., a norma del quale *"Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"* (ferma restando la necessità – più volte evidenziata dalla Cassazione – che il nesso causale tra la violazione dei doveri di vigilanza e la consumazione del reato debba essere provato in maniera rigorosa, verificando che il mancato attivarsi da parte del sindaco abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori).

Diverso è il caso dei fatti colposi, in cui la solidarietà non sarà più automatica, ma scatterà solo ove si dimostri l'imputabilità ai sindaci – in concorso con gli amministratori – del fatto dannoso, e cioè sia offerta la prova del nesso causale tra la violazione degli obblighi di vigilanza ed il danno derivato alla società, ai creditori e ai terzi.

L'esclusione del vincolo di solidarietà *ex lege*, abbinata all'introduzione di un tetto al risarcimento, dovrebbe sortire l'effetto – auspicato nella relazione di accompagnamento al DDL di riforma dell'art. 2407 c.c. – di mitigare il fenomeno delle azioni di responsabilità "a pioggia" promosse dalle procedure concorsuali nei confronti di sindaci e amministratori, talvolta per presunte responsabilità oggettive, sul presupposto della solidarietà sancita dalla previgente disciplina.

La seconda riflessione è che, pur in assenza di una disposizione transitoria, l'introduzione di un tetto al risarcimento deve ragionevolmente applicarsi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima. Ciò sia perché, come osservato dal Tribunale di Bari (che richiama gli stessi principî enunciati dalla Suprema Corte con riferimento alle modifiche che hanno introdotto il criterio equitativo di risarcimento del danno nell'art. 2486 c.c.), si tratta di una previsione *lato sensu* procedimentale, poiché si limita ad indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo) senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il *quantum* rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori (così l'ordinanza). Sia perché una differente interpretazione – oltre a creare un'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, motivata esclusivamente dal fatto, puramente casuale, della data di promozione dell'azione di responsabilità – renderebbe la norma insuscettibile di applicazione pratica. Il dovere di vigilanza (che costituisce l'obbligazione caratteristica dei sindaci) si concretizza infatti in un'attività complessa e costante, che si protrae durante tutto il corso dell'incarico e non si riduce né si esaurisce in singoli atti specifici collocabili in uno specifico momento temporale.

La terza riflessione è che il tetto al risarcimento (da interpretarsi necessariamente come parametrato al compenso deliberato, e non a quello effettivamente "percepito", secondo l'infelice formulazione adottata dal legislatore) deve intendersi riferito non – come ipotizzato dal Tribunale di Bari – a "ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno", ma al danno complessivo imputabile a ciascun sindaco.

Questa interpretazione è infatti rispettosa della lettera della legge, che utilizza il plurale (“nei limiti di un multiplo del compenso annuo [...] per i danni cagionati...”), riferendo dunque il tetto unitariamente all’insieme dei danni causati dal sindaco nell’esercizio della sua funzione. Ma soprattutto, questa interpretazione è l’unica coerente (sia dal punto di vista del diritto nazionale, civile e penale, sia dal punto di vista del diritto comunitario) con la *ratio legis* della L. 35/2025.

Ed infatti, sul piano teleologico, ammettere un cumulo di più limiti (uno per ciascun episodio di danno) significherebbe vanificare la logica di proporzionalità insita nella riforma, reintroducendo di fatto quella stessa illimitata esposizione che si era inteso eliminare. Di converso, un’applicazione unitaria del limite risarcitorio per singolo incarico offre un risultato coerente con l’unitarietà dell’evento dannoso che ne potrebbe derivare; senza contare che solo in tal modo si rende effettiva la volontà legislativa di contenere entro margini ragionevoli il rischio professionale dei sindaci, senza per questo diminuire gli incentivi alla diligenza (restando peraltro illimitata la responsabilità in caso di dolo, come sopra ricordato).

Le interpretazioni qui proposte sono inoltre in linea con il processo di razionalizzazione del sistema delle responsabilità dei soggetti investiti delle funzioni di vigilanza e controllo, processo che vedrà la prossima tappa nell’approvazione (che pare scontata) del disegno di legge n. 1426 (recante “*Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale*”), attualmente in discussione al Senato, con cui è proposta l’estensione a tutti i revisori legali – siano essi persone fisiche o società di revisione – di un regime di limitazione della responsabilità simile a quello introdotto dal novellato art. 2407 c.c.

Con l’approvazione di tale DDL, i sistemi di responsabilità dell’organo di controllo e del revisore (con l’introduzione di un limite al risarcimento) verranno finalmente allineati, ferme restando le peculiarità delle due funzioni, degli obblighi ad esse collegati e delle conseguenze che derivano dal loro inadempimento.